



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 98 DEL 28/11/2019

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Assente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
MARCHI FRANCESCO	Presente

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nella definizione data dall'art. 1 della Legge 8.11.1991 n. 381 le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Considerato che l'art. 5 della Legge succitata prevede un regime derogatorio alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, consentendo la stipula di convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art 1 co. 1 lett. b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 3.11.2006 ed in particolare l'art. 10 il quale prevede che la Giunta Regionale disciplini le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per l'affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonché le convenzioni tipo di cui all'art. 9 comma 2 della Legge 381/1991, cui devono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionale;

Vista la DGRV n. 4189 del 18.12.2007 avente ad oggetto :”L.R. 3.11.2006 n. 23 Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni tipo”, con la quale venivano approvati gli atti di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore con particolare riferimento ai sistemi di affidamento di servizi alle cooperative sociali, nonché gli schemi tipo di convenzione per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo A) di servizi socio sanitari ed educativi e di servizi alla persona e alle cooperative sociali di tipo B) della fornitura di beni o servizi e dell'esecuzione di lavori mediante convenzionamento diretto;

Visto l'allegato A) alla predetta DGRV il quale al punto 2.2.1, confermando quanto già disposto con la circolare presidenziale n. 3/2005 relativamente al convenzionamento diretto con le cooperative di tipo B), ribadisce l'opportunità che le pubbliche amministrazioni che intendano procedere ad affidamenti di servizi e forniture tramite convenzionamento diretto si dotino di apposito provvedimento di indirizzo, con il quale vengano stabiliti, tra gli altri gli obiettivi di promozione umana e integrazione sociale che si intendono perseguire attraverso la creazione di occasioni di lavoro per le cooperative sociali di tipo B), mediante l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge 381/91;

Vista la successiva deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 29.12.2011 n. 2543;

Preso atto che a seguito dell'emanazione di tale provvedimento è stata emanata una successiva deliberazione n. 1303 del 3.7.2012 in materia di affidamenti a cooperative sociali di tipo A);

Rilevato pertanto che in materia di affidamenti a cooperative sociali di tipo B) la normativa regionale di riferimento ad oggi è sempre la DGRV n. 4189 del 2007;

Visto l'art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016, confermato dal D. Lgs. n. 56/2017 il quale prevede che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure d'appalto o a quelle di concessione a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o dai lavoratori svantaggiati;

Vista da ultimo la delibera n. 32 del 30/1/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione contenente le linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;

Considerato che l'Amministrazione comunale, a seguito del crescente aumento delle competenze ed attribuzioni demandate al personale comunale, al contemporaneo aumento dei servizi richiesti dalla collettività, cui corrisponde per contro una carenza di organico, dovuta sia al blocco delle assunzioni di personale imposto dalle norme in materia di pubblico impiego nell'ultimo decennio, sia ai pensionamenti dovuti all'introduzione

della nuova disciplina pensionistica cosiddetta "quota 100", con conseguenti difficoltà nel far fronte a tali adempimenti con la necessaria efficienza ed efficacia, intende individuare i seguenti servizi, la cui esecuzione nel corso dell'anno 2020 può essere affidata a terzi:

- manutenzione del verde pubblico comunale, durata due anni, valore stimato di Euro 110.000/anno IVA esclusa;
- pulizia strade, vie e piazze comunali, durata due anni, valore stimato di Euro 94.500/anno IVA esclusa;
- gestione degli ecocentri comunali e raccolta cestini, durata due anni, valore stimato di Euro 105.500/anno IVA esclusa;
- gestione del cimiteri comunali e dei servizi amministrativi cimiteriali, durata un anno, valore stimato Euro 115.000 IVA esclusa;
- servizio di pulizia degli immobili comunali, durata due anni, valore stimato 75.000/anno IVA esclusa;

Considerato che tali servizi, non richiedendo negli esecutori un alto grado di specializzazione e nelle imprese affidatarie un elevato impegno organizzativo e manageriale, né particolari macchinari tecnologici o specifica preparazione professionale degli addetti, possono pertanto essere affidati a cooperative sociali di tipo B);

Ritenuto in tale ambito di perseguire l'interesse generale della comunità in quanto così operando l'Amministrazione Comunale mantiene e potenzia l'opportunità di integrazione sociale, attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità o svantaggiate, così come definite dal comma 2 dell'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici, appartenenti al territorio comunale, non altrimenti facilmente inseribili in altro contesto lavorativo, evitando ai medesimi il bisogno di intervento assistenziale da parte dello stesso comune;

Preso atto che alcuni di tali servizi sono già espletati dal Cooperativa sociale, con risultati significativamente apprezzati anche da parte dell'utenza, in forza di convenzioni alcune in scadenza al 31.12.2019, altre nel corso dell'anno 2020;

Considerato che il risultato dell'attività svolta dalla Cooperativa sociale risulta altresì positivo in termini di promozione umana e di integrazione sociale dei lavoratori impiegati nei servizi affidati;

Ritenuto pertanto, in considerazione dell'imminente scadenza delle convenzioni sopra richiamate, di dare le opportune e competenti linee di indirizzo ai Responsabili interessati in modo che possano procedere al convenzionamento diretto dei servizi sopra indicati, nel rispetto della normativa vigente e sopra meglio evidenziata;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n.	16
Consiglieri astenuti	n.	0
Consiglieri votanti	n.	16
Maggioranza	n.	9
Voti favorevoli	n.	16
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta e conseguentemente di fornire le seguenti linee di indirizzo ai competenti Responsabili di Settore:

a) i servizi che possono essere affidati nel corso dell'anno 2020 tramite convenzionamento diretto a cooperative sociali di tipo B) per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate sono i seguenti:

- manutenzione del verde pubblico comunale, durata due anni, valore stimato di Euro 110.000/anno IVA esclusa;
- pulizia strade, vie e piazze comunali, durata due anni, valore stimato di Euro 94,500/anno IVA esclusa;
- gestione degli ecocentri comunali e raccolta cestini durata due anni, valore stimato di Euro 105.500/anno IVA esclusa;
- gestione del cimiteri comunali e dei servizi amministrativi cimiteriali, durata un anno, valore stimato Euro 115.000 IVA esclusa;
- servizio di pulizia degli immobili comunali, durata due anni, valore stimato 75.000/anno IVA esclusa;

b) i criteri da utilizzare ai fini del convenzionamento diretto sono i seguenti:

- l'importo dei servizi da affidare è quello stimato e indicato al punto a), precisando, che, in ogni caso dovrà comunque essere, al netto dell'IVA, inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;
- le modalità di affidamento dei servizi sopra indicati dovranno essere quelli previsti dalla DGRV n. 4189 del

18.12.2007, in quanto compatibili con la deliberazione dell'ANAC n. 32 del 20/1/2016, tenendo conto in particolare:

- l'importo stimato dell'affidamento al netto dell'IVA deve essere inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;
- l'affidamento deve avere ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;
- l'affidamento deve essere finalizzato a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati, i quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere soci della cooperativa stessa;
- il criterio di selezione delle offerte deve essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) Di dare atto che i competenti Responsabili di Settore non hanno espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituendo il presente provvedimento mero atto di indirizzo.

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di poter dar corso con tempestività alle procedure di affidamento dei servizi in scadenza.

Entra il Consigliere comunale Dal Forno Marco.
Consiglieri comunali presenti n. 17.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
CINI MARCO